


SERVIZIO DI RILASCIO INFORMAZIONI ANAGRAFICHE PER ENTI E PER PRIVATI

Nel processo vengono raccolti dati personali che vengono conservati attraverso strumenti informatici. I supporti cartacei che li contengono vengono invece distrutti, a norma di legge, dopo dieci anni.

A) RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONE ANAGRAFICA TRAMITE:


- PEC;
- posta elettronica;
- fax;
- servizio postale;
- comunicazione telefonica.

1) CONTROLLO DELLE MODALITA'
DI INVIO TELEMATICO DELLA
RICHIESTA
(vedi art. 65 D.Lgs. 82/2005)



2) CONTROLLO DEL CONTENUTO
DELLA RICHIESTA DI
INFORMAZIONE

Se la richiesta proviene da un ente pubblico (o da un privato gestore di un pubblico servizio) si procede rilasciando l'informazione richiesta (ex art. 43 del DPR n. 445/2000).



Quando la richiesta proviene da un soggetto privato:

- é necessario verificare che il dato in possesso del richiedente coincida con la risultanza anagrafica;
- se il dato anagrafico da confermare non è corretto oppure il privato non è in possesso di alcun dato anagrafico, è necessario procedere al rilascio della correlata certificazione anagrafica

3)MODALITA' DI EVASIONE DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONE ANAGRAFICA:

- trasmissione della conferma di residenza oppure della c.d. "visura anagrafica" (in caso di richiesta specifica) all'ente pubblico/privato gestore di pubblico servizio che ne ha fatto richiesta;
- trasmissione della conferma di residenza al privato che ne ha fatto richiesta (nel caso di coincidenza tra il dato anagrafico ed il dato già in possesso del richiedente);
- trasmissione della certificazione anagrafica, previa pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria (vedi mappatura processo rilascio certificazione anagrafica).

B) SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TELEMATICA DEGLI ARCHIVI ANAGRAFICI

Il Comune di Brescia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del DPR n. 445/2000, autorizza i soggetti pubblici, che ne facciano apposita richiesta, alla consultazione degli archivi anagrafici mediante AOL (*Anagrafe On Line*).

L'accesso da parte dell'Ente autorizzato consiste nella possibilità di accedere alla visualizzazione della "visura anagrafica" e di procedere alla stampa delle informazioni anagrafiche limitatamente alle finalità indicate nell'art.43 D.P.R. 445/2000, senza alcuna possibilità di cancellare, apportare modifiche o nuovi inserimenti rispetto ai dati esistenti.


L'Ente autorizzato, nel trattare i dati anagrafici acquisiti mediante collegamento, si deve attenere alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30.06.2003 n°196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza di cui agli artt.33 e ss. del citato

**1)RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI
CONSULTAZIONE TELEMATICA DEGLI ARCHIVI ANAGRAFICI TRAMITE:**


- PEC;
- posta elettronica;
- fax;
- servizio postale;

**A) VERIFICA PRESUPPOSTI DI
LEGGE:**

- pubblica utilità;
- individuazione responsabile
trattamento dei dati;
- individuazione della
tipologia di dati anagrafici
consultabili



**2) RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE PREVIA
SOTTOSCRIZIONE DI UN APPOSITO SCHEMA DI CONVENZIONE**



3) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE